



## CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



presso il  
Ministero della Giustizia

Alla STAZIONE UNICA APPALTANTE PER LA  
REGIONE VALLE D'AOSTA (SUA VDA)  
RUP Geom. Marco Paganone  
[difesa\\_suolo@pec.regione.vda.it](mailto:difesa_suolo@pec.regione.vda.it)

e p.c. All'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

[protocollo@pec.anticorruzione.it](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it)

Al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Aosta  
[ordine.aosta@ingpec.eu](mailto:ordine.aosta@ingpec.eu)

Oggetto: *Pratica CNI n° B0AC9EE90F* - Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnica e economica ed esecutiva, nonché della redazione dei rilievi, frazionamenti, della documentazione finalizzata all'esproprio, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, della redazione della relazione geologica, della direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai lavori di mitigazione del rischio di crolli lapidei a monte dell'abitato di Pré-SaintDidier, in comune di Pré-Saint-Didier. Importo a base di gara: Euro 190.825,73 CUP: B22B23000450002 CIG: B0AC9EE90F.

Spett.le Responsabile,  
come noto, la Legge 21 aprile 2023 n. 49 recante "*Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.*" (Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 maggio 2023, n. 104 ed entrata in vigore il 20/05/2023), applicabile anche alla Pubblica Amministrazione ed alle società partecipate disciplinate dal D.Lgs. n. 175/2016, pone a **pena di nullità delle clausole difformi, l'obbligo** del committente di corrispondere al professionista intellettuale un compenso equo, intendendosi come tale quello **proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto**, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale e **conforme a specifici parametri individuati, per i professionisti iscritti agli Ordini e Collegi, dai Decreti Ministeriali** adottati ai sensi dell'[articolo 9 del Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla [Legge 24 Marzo 2012, n. 27](#) (art. 1, comma 1, L. n. 49/2023). La regola si estende anche al caso di compenso risultante **dall'esito della gara ed all'affidamento ovvero ancora alla predisposizione di un elenco di fiduciari**.  
Per la progettazione e gli altri servizi di ingegneria e architettura, l'art.41 comma 15 del D.Lgs. 36/2023 e l'allegato I.13 individuano le modalità di determinazione dei corrispettivi rinviando al D.M. 17/06/2016 e precisando che: "*I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento*". Sulla base di tale disposizione, pertanto, i parametri di cui al D.M. 17/06/2016

non sono più solo una “base di riferimento”, ma devono essere **obbligatoriamente** utilizzati dalle Stazioni Appalti per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara. Inoltre, ai sensi dell’art. 8, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 è posto, quale principio fondamentale del Codice dei contratti, **il divieto di gratuità della prestazione intellettuale** nonché ribadita l’applicazione dell’equo compenso.

Ne consegue che il corrispettivo per il S.I.A. stimato sulla base del D.M. 17/06/2016 **non è in alcun modo ribassabile**, rappresentando un compenso equo ai sensi della L. n. 49/2023. È di contro ribassabile l’importo stimato a titolo di “spese”, a fronte di una differente organizzazione proposta dall’operatore economico, nei limiti in cui esso non incida sull’entità del compenso stimato come equo.

A tal fine si veda la Delibera ANAC n. 343 del 20 luglio 2023 con la quale, pur con riferimento al D.Lgs. 50/2016, si evidenzia che *“dal complesso delle disposizioni citate si desume che le tariffe stabilite dal D.M. 17 giugno 2016 non possono più costituire un mero “criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara dell’affidamento”, come previsto dall’art. 24, comma 8, del D.lgs. 50/2016, ovvero un mero parametro dal quale è consentito alle Stazioni appaltanti di discostarsi, motivando adeguatamente la scelta effettuata. Le tariffe ministeriali, secondo la novella normativa, assurgono a parametro vincolante e inderogabile per la determinazione dei corrispettivi negli appalti di servizi di ingegneria e architettura e l’impossibilità di corrispondere un compenso inferiore rispetto ai suddetti parametri comporta anche la non utilizzabilità dei criteri di aggiudicazione del prezzo più basso e dell’offerta economicamente più vantaggiosa; alla luce del nuovo quadro normativo sembra potersi ipotizzare che le procedure di gara aventi ad oggetto l’affidamento dei servizi tecnici dovrebbero essere costruite come gare “a prezzo fisso”, con competizione limitata alla componente qualitativa. Diversamente opinando, non si spiegherebbe né la previsione della nullità, rilevabile anche d’ufficio, della clausola che fissi un compenso inferiore a quello stabilito dal decreto ministeriale né l’abrogazione dell’art. 2, comma 1, lettera a) del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 che, come anticipato, aveva eliminato l’obbligatorietà delle tariffe minime. Si tratta di una novità di assoluto rilievo che, volta a garantire una adeguata remunerazione per le attività libero professionali, risulta indirettamente idonea anche a tutelare la qualità delle prestazioni, obiettivo di primaria importanza nel settore dei contratti pubblici, come testimoniato dai plurimi riferimenti contenuti nel testo del d.lgs. 50/2016 (tra i tanti, si segnalano l’art. 23, in tema di livelli della progettazione, ove è previsto che la progettazione deve assicurare “la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’opera” e l’art. 30, in tema di principi per l’aggiudicazione dei contratti pubblici, ove la qualità è anteposta agli altri principi che devono regolare l’affidamento degli appalti pubblici); ed infine che la disciplina recata dalla L. 49/2023, in quanto legge speciale - come lo è la disciplina dei contratti pubblici - ma cronologicamente successiva al D.lgs. 50/2016, è destinata a prevalere su eventuali disposizioni di segno contrario contenute nel menzionato testo”.*

Pertanto, alla luce delle criticità riscontrate, si chiede a Codesta rispettabile Amministrazione di sospendere la procedura in oggetto al fine di apportare le dovute modifiche all’avviso.

Restando in attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
(ing. Giuseppe M. Margiotta)



IL PRESIDENTE

(ing. A. Domenico Perrini)  
